L'autorizzazione allo scarico dei reflui urbani di un impianto depurativo: i rapporti tra princìpi, regole e deroghe

T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I 3 marzo 2016, n. 2817 - Ferrari, pres. f.f.; Sestini, est. - Soc. Acquedotto Pugliese S.p.A. (avv.ti Greco, Mola) c. Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia ed a. (Avv. gen. Stato) ed a.

I reiterati dinieghi alla proroga dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti da un impianto depurativo, non sottraggono alla P.A., ove sussista soluzione idonea a garantire la buona qualità delle acque marine costiere, il potere di autorizzare lo scarico in deroga al divieto di cui all'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006: in presenza di tale autorizzazione in deroga il ricorso diventa improcedibile poiché non sussiste più interesse all'annullamento dei decreti di diniego ove siano escluse possibili conseguenze di ordine amministrativo e penale relative all'attività pregressa e ove la domanda di risarcimento sia stata rinunciata.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

1 - Acquedotto Pugliese S.p.A. con il ricorso in epigrafe e con motivi aggiunti ha impugnato il reiterato diniego, opposto dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Puglia, alla proroga dell'autorizzazione allo scarico nel sottosuolo dei reflui provenienti dall'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Uggiano La Chiesa.
2 - Riferisce la ricorrente che ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2007 e del 16 gennaio 2009 il Commissario delegato per l'emergenza in Puglia aveva il potere di autorizzare gli enti interessati a procedere allo scarico delle acque reflue «provenienti dai propri impianti depurativi» nel sottosuolo, in deroga al divieto generale stabilito dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006, limitatamente agli impianti depurativi finanziati dalla stessa struttura commissariale e per il periodo necessario al loro completamento.
3 - Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, controbattono che la normativa eccezionale di settore non consentiva al Commissario delegato di esercitare tale potere straordinario in presenza di interventi di adeguamento ormai ultimati dovendo, per essi, applicarsi il rigoroso divieto di scarico nel sottosuolo o sul suolo, imposto dalla normativa ordinaria, e che nel caso di specie l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio del Comune di Uggiano La Chiesa risultava ultimato sin dall'anno 2005. Il diniego, d'altronde, avrebbe trovato il suo fondamento sul parere espresso dal Comitato Tecnico costituito a supporto dell'attività commissariale nella seduta del 10 marzo 2009, secondo «l'attuale impianto di depurazione, considerato nella sua complessità, cioè la parte preesistente e la parte di nuova realizzazione è in grado di trattare un carico inquinante influente giornaliero dell'entità riscontrata nelle verifiche condotte dal gestore AQP, superiore comunque alle previsioni progettuali e di produrre un effluente conforme ai limiti stabiliti dalla tab. 1, ma anche di realizzare in maniera sia pure parziale una rimozione anche della frazione azotata».
3 - Controbatte la ricorrente, citando la nota dell'A.R.P.A. Puglia prot. n. 29530 del 21 settembre 2009, che l'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Uggiano La Chiesa, non poteva considerarsi ultimato, in quanto non in grado di rilasciare un refluo rispettoso dei limiti allo scarico pari a quelli indicati in tab. 1, all. 5 al d.lgs. n. 152/2006 e imposti dagli strumenti di pianificazione regionale. Inoltre, lo stesso impianto non era potuto entrare in esercizio, prosegue la ricorrente, per la mancata realizzazione, da parte del Comune nell'ambito dei lavori di adeguamento, del collegamento idraulico previsto in progetto tra impianto depurativo e canale Minervini, e, più in generale, per la «persistente inadeguatezza del recapito» originariamente previsto proprio nel canale Minervini, ovvero in un canale irriguo agricolo diretto verso il mare, con il conseguente rischio di sversamento dei reflui nella piccola ed incontaminata baia della celebre località turistica di Porto Badisco.
4 - Il T.A.R., a fronte della predetta posizione di contrasto e dei rilevantissimi valori ambientali coinvolti, anche quanto al possibile inquinamento delle aree costiere sottoposte a tutela e delle acque di balneazione, con ordinanza istruttoria n. 12215/2015 ha richiesto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Regione Puglia di depositare una analitica, argomentata e documentata relazione sui fatti di causa con particolare riguardo all'approfondimento circa la fattibilità tecnica e circa l'idoneità sanitaria ed ambientale, avuto anche riguardo all'impatto sull'ecosistema marino in area ad alto afflusso turistico e quindi con alta presenza di bagnanti, del previsto nuovo regime di scarico dei reflui dell'impianto di depurazione in oggetto.
5 - In ottemperanza alla predetta ordinanza, il Ministero dell'ambiente - Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, con nota pec. n. 18352 del 16 novembre 2015 ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato, allo stesso T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I ed alla Regione Puglia la trasmissione - con carattere di urgenza - degli elementi tecnici conoscitivi necessari alla redazione della predetta Relazione, con particolare riferimento alla descrizione dell'attuale configurazione

Copyright © - www.rivistadga.it

impiantistica, sia dell'impianto di depurazione che della condotta sottomarina, nonché dello stato di avanzamento dei lavori di realizzazione del collettore di collegamento tra le due infrastrutture predette. Dalla Regione Puglia - Sezione Risorse idriche del Dipartimento regionale tutela dell'ambiente, è pervenuta una relazione, trasmessa con nota n. 6905 del 23 novembre 2015, che ripercorre l'evolversi negli anni della vicenda. A propria volta il predetto Ministero ha rappresentato, pur non essendogli pervenuti dalla Regione i necessari elementi informativi circa l'impianto di depurazione e le caratteristiche qualitative dello scarico terminale da esso generato, che la soluzione di convogliare lo scarico finale, depurato a norma del d.lgs. 152/2006, alla condotta sottomarina al servizio degli scarichi del comune di Otranto mediante apposito collettore in fase di realizzazione, appare essere pienamente idonea a garantire la buona qualità delle acque marine costiere, a condizione che venga garantita la piena funzionalità dell'impianto di depurazione anche nelle condizioni estive di massimo carico determinato dall'utenza turistica estiva in quanto la funzione della condotta sottomarina non è quella di ulteriormente migliorare la qualità del refluo depurato ma solo quella di allontanarlo e disperderlo ad una distanza tale dalla linea di costa in modo da lasciare questa ultima indenne da ogni eventuale forma residua di inquinamento di origine fognaria.
6 - Nelle more del giudizio, proprio in relazione alla realizzazione della predetta condotta sottomarina, con decreto commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014 è stato infine autorizzato lo scarico dei reflui nel sottosuolo fino all'attivazione della nuova soluzione tecnica.
7 - Al riguardo, riferisce l'Amministrazione intimata che, essendovi dei lavori in corso poteva trovare applicazione, prendendo atto dei ritardi della ricorrente nella messa i funzione del nuovo impianto di depurazione, la deroga al divieto di scarico nel sottosuolo, previsto dall'art. 104 del d.lgs. n. 152/2006, rimessa ai poteri commissariali.
8 - La società ricorrente, viceversa, insiste per l'annullamento dei decreti di diniego impugnati, riferendo di avere tutt'ora interesse all'accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti con cui, per anni, le è stata negata l'autorizzazione allo scarico delle acque depurate dall'impianto consortile di Uggiano La Chiesa, Minervino e Giurdignano (LE). Tale interesse non sarebbe venuto meno con il sopraggiungere dell'autorizzazione «tardiva» concessa dal medesimo Commissario con decreto n. 48 del 23 dicembre 2014, trattandosi di provvedimento che, lungi dal spiegare effetto retroattivo, riabilitando la ricorrente, affermerebbe un «incomprensibile» superamento delle ragioni che avevano indotto ai dinieghi precedenti, senza smentirle. La medesima ricorrente dichiara di ritirare invece la richiesta di risarcimento dei danni subiti perché, archiviato il procedimento penale avviato, dissequestrato l'impianto, non si sono registrati, fortunatamente, danni conseguenti al diniego e la Provincia di Lecce, che avrebbe potuto irrogare sanzioni amministrative a carico della società per mancanza di autorizzazione e superamento dei limiti di scarico (art 133, commi 1 e 3 del d.lgs. 152/2006), ha archiviato i processi verbali di «fuori limite» redatti dall'A.R.P.A. recependo le difese della società ricorrente ed escludendo, conseguentemente, sue responsabilità gestionali.
9 - A giudizio del Collegio, la sopraindicata sopravvenuta autorizzazione in deroga ha determinato la sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, posto che, così come rappresentato dalla stessa ricorrente, è proprio il medesimo decreto autorizzativo del 23 dicembre 2014 a riconoscere che i precedenti lavori di adeguamento, realizzati nel 2005, «non sono stati sufficienti a garantire il trattamento del carico di reflui conferiti dall'impianto stesso» e che pertanto si è reso necessario procedere ad un ulteriore finanziamento, e che il Piano di tutela delle acque prevede oggi il convogliamento delle acque depurate di scarico verso il mare, e dunque non più nel canale Minervini, che evidentemente è stato ritenuto, da approfondimenti espletati, un recapito non idoneo e è stato sostituito.
Del resto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce, secondo quanto rappresentato ancora dalla stessa ricorrente, ha espressamente riconosciuto che il precedente diniego «era fondato sull'erroneo presupposto del completamento del depuratore e della sua capacità di licenziare un refluo a norma» e «lo scarico nel Canale Minervini non sarebbe mai stato praticabile soprattutto perché attraverso tale canale lo scarico avrebbe poi raggiunto la mitica baia di Porto Badisco», chiedendo ed ottenendo dal G.I.P. l'archiviazione del procedimento penale avviato per scarico illecito nel sottosuolo (art. 137, d.lgs. 152/2006).
10 - Pertanto, ottenuta infine l'autorizzazione in deroga fino al completamento dell'impianto con allacciamento alla condotta sottomarina di Otranto ed escluse possibili conseguenze di ordine amministrativo e penale per il pregresso, rinunciata la domanda di risarcimento, a giudizio del Collegio non residua alcun interesse, alla definizione del ricorso, in capo alla ricorrente, le cui tesi difensive sono state sostanzialmente riconosciute dallo stesso provvedimento di autorizzazione, ferma restando l'allerta della citata nota del Ministero dell'ambiente circa la necessità di verificare costantemente che tutti i reflui diretti alla stessa condotta, e quindi anche quelli dell'impianto di depurazione in esame, rispettino tutti i parametri di legge, considerato che in caso contrario potrebbe essere compromessa la funzionalità dell'intera condotta sottomarina con conseguente inquinamento del mare e della costa.
11- Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile. Le descritte specificità della controversia in esame giustificano, infine la compensazione delle spese di giudizio fra le parti.

(Omissis)

Copyright © - www.rivistadga.it

L'autorizzazione allo scarico dei reflui urbani di un impianto depurativo: i rapporti tra princìpi, regole e deroghe

1. *I profili regolatori dello smaltimento delle acque reflue.* Esigenze di chiarezza espositiva impongono un'analisi della regolamentazione europea ed interna relativa allo smaltimento delle acque reflue, a cui afferisce la vicenda giudiziaria a commento[1]. Al riguardo, giova rilevare che l'acqua ha costituito sin da tempi remoti un elemento di rilevanza sociale ed economica, in quanto necessario per le attività produttive[2]. Nonostante la crescente rilevanza dell'ambiente quale bene giuridico da tutelare, in una prima fase l'acqua è stata regolamentata, soltanto quale risorsa da tutelare in modo «indiretto» in riferimento alla salute pubblica e non da proteggere *ex se* e rispetto al contesto ambientale[3]. Al riguardo, l'OMS in un primo momento ha emanato degli *standard* internazionali per proseguire dagli anni '80 sino al momento attuale con le linee guida sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano[4].
A seguito dell'industrializzazione, le questioni relative al «bene acqua» hanno acquisito una diversa pregnanza sia per l'aumento della quantità utilizzata, che del livello di sostanze inquinanti in essa contenute, in grado di contribuire all'alterazione dell'ecosistema. In riferimento, a quest'ultimo profilo, le questioni di maggiore impatto ambientale riguardano le acque reflue, derivanti da centri urbani e da attività produttive, che richiedono specifici trattamenti depurativi. Quanto esposto costituisce il «*background*» di una seconda fase caratterizzata da differenti misure ed interventi normativi, finalizzate a razionalizzare l'uso di tale risorsa, a tutelare l'equilibrio dell'ecosistema e contenere l'impatto ambientale e sulla salute, derivante dallo smaltimento delle acque reflue.
La pietra miliare è costituita dalla legge Merli del 10 maggio 1976, n. 319, che costituisce la base della successiva normativa di settore, in quanto ha introdotto l'obbligatorietà dell'autorizzazione per le attività di scarico di acque reflue e ha previsto i limiti alle sostanze inquinanti. La successiva regolamentazione, su impulso anche della normativa europea ha proseguito in questa strada. In particolare, la l. 5 novembre 1994, n. 36 (legge Galli), ha esplicitato tale cambiamento di prospettiva e ha ricondotto ad una disciplina unitaria la tutela e l'uso delle risorse idriche del territorio. Ai sensi dell'art. 1 «le acque superficiali e sotterranee (...) pubbliche» costituiscono delle risorse da salvaguardare ed utilizzare secondo «criteri di solidarietà». Il concetto di solidarietà è espresso al co. 2, dell'art. 1, quale uso delle acque svolto «salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future». Il co. 3 enuncia il principio di corretta utilizzazione delle risorse idriche a tutela di preminenti esigenze pubbliche.
In seguito il d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 ha introdotto un programma a tutela delle acque dall'inquinamento, recependo la direttiva n. 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane[5]. Al riguardo, il decreto ha perseguito specifici obiettivi qualitativi attraverso il potenziamento e la ricerca di sistemi depurativi «appropriati» dell'acqua.
A livello europeo, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane, nonché il trattamento e lo scarico delle acque reflue originate da taluni settori industriali è disciplinato dalla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, come modificata dal regolamento n. 1137/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008[6]. L'art. 1 esplicita lo scopo perseguito di

---

[1] Per i profili tecnici si v. N.G. GRILLO, *Smaltimento delle acque reflue civili sul suolo*, Roma, 2003; P. PETRELLA, *Gli impianti per lo smaltimento delle acque reflue*, Napoli, 2005; N.G. GRILLO, *Disciplina delle acque reflue e di scarico, Normativa vigente. Giurisprudenza essenziale*, Roma, 2011.
[2] F. MANTELLI - G. TEMPORELLI, *L'acqua nella storia*, Milano, 2007, 140 e ss.
[3] C. PASQUALINI SALSA, *Diritto ambientale: princìpi, norme, giurisprudenza*, Milano, 2009,157 e ss.
[4] *Guidelines for drinking-water-quality*, in *www.who.int/water-sanitation-health*.
[5] M. PERNICE - G. MININNI, *Il sistema normativo e tecnico di gestione dei rifiuti*, Milano, 2008; S. MAGLIA, *Diritto ambientale. Alla luce del T.U. ambientale e delle novità 2011*, Milano, 2011, 81 e ss.
[6] *G.U.* L 311, 1, in *www.eur-lex.europa.eu*.

Copyright © - www.rivistadga.it

«proteggere l'ambiente dalle ripercussioni negative provocate dai summenzionati scarichi di acque reflue». L'art. 3, par. 1, della direttiva prevede l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché gli agglomerati siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2000 per quelli con abitanti equivalenti a 15 000 e entro il 31 dicembre 2005 per quelli con numero compreso tra 2.000 e 15.000. Inoltre, l'art. 8 prevede un'estensione temporale per conformarsi all'art. 4 della direttiva n. 91/271/CEE, che prevede ulteriori incombenze nel trattamento secondario o equivalente delle acque reflue urbane confluenti in reti fognarie[7].
In termini più ampi, la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 ha istituito un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque attraverso un approccio «combinato» al fine di preservare in modo unitario le condizioni delle risorse idriche in Europa, garantendo un'utilizzazione di tale risorsa «sostenibile, equa e equilibrata»[8]. Al riguardo, l'art. 10 prevede differenti misure di valutazione dell'impatto, individuazione delle *best practices* e delle migliori tecniche disponibili ed in attuazione dei controlli relativi all'osservanza degli *standard* qualitativi e sui limiti di emissione. In attuazione di quanto esposto, la sopraesposta direttiva quadro ha avviato una strategia complessiva, costituita dal piano per la salvaguardia delle risorse idriche del 2012, che prevede differenti misure e soluzioni, unitamente all'agenda delle politiche delle acque, al fine di ottenere condizioni ottimali nella gestione delle acque in Europa entro il 2015[9].
Un'altra tappa è costituita dal decreto del 12 giugno 2003, n. 185 «Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152» per la depurazione, distribuzione, recupero e riutilizzo delle acque reflue. Il decreto regolamenta il riutilizzo delle acque reflue domestiche, urbane ed industriali ed in particolare le destinazioni d'uso, i requisiti di qualità, i limiti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee. Al fine della tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche, il provvedimento individua diverse possibilità di riutilizzo delle acque recuperate. Nel riutilizzo per uno di tali scopi, è necessario raggiungere un determinato livello di qualità, igienico-sanitaria, ridurre l'impatto degli scarichi sui corpi idrici recettori e gli sprechi attraverso l'utilizzo multiplo delle acque reflue.
Il nostro legislatore con il d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152, T.U. ambientale ha regolamentato nell'ambito della «gestione delle risorse idriche» le attività relative agli scarichi idrici, al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua, garantendo «minimi» livelli quantitativi e qualitativi e prevenendo le azioni lesive per l'ambiente e la salute nei territori ove si svolgono tali attività[10]. Nell'ambito dell'analisi del quadro normativo di riferimento, giova svolgere alcune precisazioni in merito ad alcune nozioni essenziali per comprendere la vicenda giudiziaria, così come la regolamentazione applicabile. L'art. 54 prevede la nozione generica del suolo [lett. *a*)], di acque [lett. *b*)], distinte in meteoriche, superficiali e sotterranee e di corpi idrici [lett. *c*)]. La sezione II, disciplina la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee nel perseguimento di specifici obiettivi di prevenzione, riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque e protezione di quelle destinate a particolari usi. In tale contesto, il legislatore ha diversificato il concetto di acque reflue non più soltanto in base all'origine, ma anche in base alla «natura», in quelle domestiche, industriali ed urbane [art. 74, lett. *g*), *h*), *i*)][11]. Quest'ultime sono

[7] Corte di giustizia UE, Sez. II 28 gennaio 2016, in causa C-398/14, in *www.osservatorioagromafie.it*, ha constatato a seguito di infrazione sollevata dalla Commissione europea, che il Portogallo non ha osservato gli obblighi previsti dall'art. 4, in quanto non ha garantito che gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane siano sottoposti a un livello adeguato di trattamento, conformemente alle prescrizioni dell'all. I, sez. B, della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento n. 1137/2008/CE.
[8] G. D'ANDREA - C. CAMPANARO, in R. GIUFFRIDA (a cura di), *Diritto europeo dell'ambiente*, Torino, 2012, 175 e ss.
[9] *Http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/wfd/it.pdf*. Ai dodici Stati membri, che hanno aderito all'UE dal 2004 è stato concesso un ulteriore prolungamento al 2018.
[10] L. PRATI, *Scarichi e inquinamento idrico dopo il T.U. ambientale*, Milano, 2006, 35 e ss. analizza le singole tipologie di acque reflue, così come previste dal T.U. ambientale; E. MARIOTTI - M. IANNANTUONI, *op. cit.*, 246; A. SCARCELLA, *Manuale ambiente*, Milano, 2014, 57 e ss.; L. TRAMONTANO, *Il nuovo Testo Unico dell'ambiente*, Milano, 2006.
[11] L. PRATI - G. GALOTTO, *Scarichi, inquinamento idrico e difesa del suolo*, Milano, 2008, 35-36, effettuano un raffronto tra la

Copyright © - www.rivistadga.it

costituite dal «miscuglio di acque reflue domestiche, industriali, (...) convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato». La medesima norma alla lett. *ff*) nel definire lo scarico «qualsiasi immissione di acque reflue in acque superficiali, nel suolo, sottosuolo e in rete fognaria» che prescinde dalla natura inquinante, consente di distinguerlo rispetto alle «*sostanze scaricate*», le «*acque di scarico*» definite dalla lett. *gg*) come «tutte le acque reflue provenienti dallo scarico».
A conclusione della breve esposizione di tale «ciclo regolatorio», è necessario rilevare le implicazioni positive e negative per la salute e l'ambiente. Per un verso, la direttiva quadro ha previsto in modo chiaro e vincolante gli obiettivi per gli Stati membri nel raggiungimento di determinati *standard* qualitativi delle risorse idriche, consentendo di individuare e sviluppare soluzioni alternative e innovative nel trattamento delle acque reflue. Per altro verso, l'attuazione della disciplina europea ha presentato numerosi limiti attuativi per le restrizioni e gli oneri organizzativi e finanziari di ostacolo al raggiungimento di tali obiettivi. In tale contesto, si rileva la necessità di attribuire particolare attenzione e sostenere l'interazione tra i soggetti coinvolti nell'azione amministrativa, al fine di individuare ed affrontare le questioni di crescente complessità relative alla gestione della risorsa dell'acqua[12]. Al riguardo, rilevo che l'effettività della tutela ambientale implica non solo la previsione di strategie settoriali, ma ancor di più un circuito virtuoso caratterizzato da coerenza dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi perseguiti, consapevolezza delle conseguenze derivanti dall'applicazione della regolamentazione di settore ed equilibrata ponderazione degli interessi coinvolti[13].
2. *I profili procedimentali relativi all'annullamento in deroga.* Una corretta utilizzazione e gestione delle risorse idriche implica non solo la tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei, ma anche l'ottenimento di un elevato grado di qualità dell'acqua e l'abbattimento di sostanze inquinanti. Al fine di superare le carenze dei trattamenti convenzionali, in tale ambito, l'applicazione di sistemi alternativi di trattamento e di disinfezione consentono di ottenere dei benefici dal riutilizzo delle acque reflue.
La questione principale sollevata dal ricorso riguarda l'autorizzazione delle acque reflue, quale strumento preventivo previsto a tutela di tale risorsa con le correlate implicazioni. La regolamentazione interna recependo quanto previsto a livello europeo a tutela delle risorse idriche, ha previsto all'art. 3 *ter* del d.lgs. n. 152/2006 il *Principio dell'azione ambientale*, da adeguare ai princìpi di precauzione, dell'azione preventiva, della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente. Tale principio è da coordinare con l'art. 3 *quater*, commi 1 e 3, che intende tutelare lo sviluppo sostenibile nelle attività produttive e di consumo, attraverso «un equilibrato rapporto tra risorse da risparmiare e da trasmettere» secondo il principio solidaristico[14]. In attuazione di ciò, l'attività amministrativa discrezionale nel garantire la migliore comparazione di interessi pubblici e privati deve attribuire «prioritaria considerazione (...) alla tutela dell'ambiente» (comma 2).
In specifico riferimento alla tutela delle acque, l'art. 101 ha previsto i criteri generali della disciplina degli scarichi di acque reflue, nel raggiungimento e mantenimento di specifici obiettivi qualitativi e quantitativi, secondo l'osservanza dei valori limite previsti nell'all. 5 alla parte III del decreto. Prima di proseguire nell'esposizione dei princìpi, regole ed eccezioni previste nella regolamentazione vigente è necessario distinguere i rifiuti liquidi dagli scarichi delle acque reflue, in quanto sottoposte a delle discipline differenti. La definizione prevista dall'art. 74, modificato dal d.lgs. n. 4/2008 consente di distinguere gli «scarichi

---

disciplina previgente e quella attuale in riferimento alla distinzione delle acque reflue; E. MARIOTTI - M. IANNANTUONI, *Il nuovo diritto ambientale*, Rimini, 2011, 255 e ss.

[12] M. FEOLA, *Ambiente e democrazia. Il ruolo dei cittadini nella* governance *ambientale*, Torino, 2014, 65 e ss., rileva il valore preminente della persona ed analizza i profili relativi al rapporto tra etica ed ambiente secondo la regolamentazione di *soft law*; S. VINTI, *Il diritto amministrativo: Decostruire concetti per ordinare frammenti*, Torino, 2014, 195, evidenzia che il diritto amministrativo «si è trasformato in diritto comune dei rapporti complessi», in cui è superata «la dimensione (...) del mio e del tuo».

[13] G. NAPOLITANO, *La logica del diritto amministrativo*, Bologna, 2014.

[14] U. SALANITRO, in F. ALCARO - C. FENGA - E. MOSCATI - F. PERNICE (a cura di), *Valori della persona e modelli di tutela contro i rischi ambientali e genotossici*, Firenze, 2008, 381-382, secondo cui tali disposizioni sono da interpretare in termini di «funzionalizzazione delle attività economiche alle finalità di tutela ambientale».

Copyright © - www.rivistadga.it

diretti» ossia attraverso «l'immissione diretta delle acque reflue» in corpi idrici recettori dalle fattispecie di smaltimento di rifiuti liquidi, in cui si verifica «un'interruzione tra la fonte di riversamento e l'ente collettore»[15].
In coerenza agli obiettivi qualitativi esposti, gli artt. 103 e 104 del d.lgs. n. 152/2006 hanno previsto il divieto generale di scarico di acque reflue «sul sottosuolo o negli strati superficiali del suolo». Tali norme sono da coordinare con le opportune differenziazioni con l'altro divieto previsto dall'art. 192, comma 2 riferito all'«abbandono ed al deposito» di qualsiasi tipo di rifiuto in forma liquida o solida, «sul suolo o nel suolo». Tale sistema di divieti si correla con l'art. 124, comma 1, d.lgs. n. 152/ 2006 che sancisce il principio generale della preventiva autorizzazione per «tutti gli scarichi»[16]. A tale stregua, il legislatore ha disciplinato il procedimento relativo alla specifica autorizzazione emessa da parte dell'autorità competente nei confronti di chi svolge tali attività relative alle acque reflue[17]. In tale ambito, giova delineare i contorni generali dell'istituto dell'autorizzazione, quale atto amministrativo, espressione della discrezionalità attraverso cui l'amministrazione «rimuove i limiti» previsti dall'ordinamento giuridico, per motivi di pubblico interesse all'esercizio di una preesistente situazione giuridica soggettiva[18]. A differenza della concessione, il procedimento di autorizzazione non attribuisce nuovi diritti, ma verifica la compatibilità di un'attività imprenditoriale, rispetto ad un determinato interesse pubblico tutelato[19].
In riferimento alla gestione delle risorse idriche, il legislatore oltre al sistema di «controllo preventivo» attraverso la necessaria autorizzazione ha previsto delle deroghe, che consentono l'attività di scarico di acque reflue o scarico, diversificando la disciplina in funzione delle differenti tipologie dell'acqua reflua[20]. Al riguardo, l'art. 101, comma 1 prevede che l'atto di autorizzazione può in ogni caso stabilire specifiche deroghe a tali limiti ed idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto, per eventuali guasti e per ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime. Inoltre, l'art. 104, pur vietando al co. 1 lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, prevede delle deroghe rimesse alle autorità competente, che dopo indagine preventiva può autorizzare gli scarichi nelle specifiche ipotesi regolamentate dai co. 2, 3, 4, 5. Da tale disciplina derogano gli scarichi esistenti di acque reflue urbane che al 13 giugno 1999 erano in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente, quelli provenienti da impianti di trattamento di acque reflue urbane per cui erano state completate le gare di appalto e all'affidamento dei lavori, nonché gli scarichi di acque reflue domestiche in esercizio e conformi al previgente regime autorizzativo e quelle industriali in esercizio ed autorizzati [art. 74 lett. *hh*)].
Nel caso di specie il provvedimento di autorizzazione ha inciso su interessi privati e pubblici, entrambi di rilevanza costituzionale, quali il diritto d'impresa, la tutela della salute e dell'ambiente ed in particolare dell'assetto idrico del territorio [21]. Al riguardo, il ricorrente ha chiesto di accertare l'illegittimità dei provvedimenti di diniego dell'autorizzazione allo scarico delle acque depurate dall'impianto. Il fulcro della

---

[15] N. GIORA, in G.L. ROTA - G. RUSCONI (a cura di), *Ambiente*, Milano, Tomo I, 2012, 49; G. FICO, in A. BUONFRATE (a cura di), *Codice dell'ambiente e normativa collegata*, Milano, 2008, 145-148 per un ampio *excursus* normativo e della giurisprudenza europea ed interna; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 2 dicembre 2005, n. 6575, in *Foro amm. T.A.R.*, 2005, 12, 4147.
[16] L. PRATI, *op. cit.*, 95 e ss., considera tale autorizzazione, quale forma di controllo a «priori», che prescinde dall'effettivo impatto inquinante dei suddetti; M. RAMUNNI, *Scarichi (disciplina e sanzioni)*, in V. ITALIA (diretto da), *Ambiente, inquinamento, responsabilità*, Milano, 2004, vol. 4, 949 evidenzia «la natura preventiva» di tale misura, che prescinde dalla natura inquinante, anticipando l'accertamento ancor prima dell'inizio dell'attività, al fine di prevenire le eventuali conseguenze negative.
[17] L. PRATI, *op. cit.*, 95 e ss.
[18] P. VIRGA, *Diritto amministrativo*, Milano, 1997, vol. 2, 16, rileva che «vietata o illecita non è (...) l'attività soggetta ad autorizzazione, (...), bensì l'attività che si svolga in mancanza o in contrasto con l'atto autorizzativo».
[19] M.S. GIANNINI, *Diritto amministrativo*, vol. 2, 1970, 1097, attribuisce ai procedimenti autorizzatori il ruolo di «subordinare la realizzazione di interessi privati ad interessi pubblici», in base ad una «regola di giudizio» e secondo il criterio nell'esercizio del potere discrezionale di limitare «il sacrificio dell'interesse privato (...) al minimo indispensabile» nella tutela degli interessi pubblici.
[20] M. RAMUNNI, *op. cit.*, 950, secondo cui in tali fattispecie permane la necessità della preventiva autorizzazione, oggetto di possibile deroga.
[21] M.S. GIANNINI, *op. cit.*, 1107 e ss. analizza sia le autorizzazioni costitutive di diritti d'impresa che permissive.

Copyright © - www.rivistadga.it

vicenda è individuabile nelle scelte discrezionali relative alla gestione del territorio, in cui è necessario garantire la sinergia tra l'azione amministrativa e le attività economiche, ma anche ristabilire un equilibrio tra interessi pubblici e privati, attribuendo preminenza alla tutela ambientale, in coerenza ai princìpi di «produzione ambientale» previsti dall'art. 3 *ter* e *quater* del T.U. ambiente[22]. Ciò implica non solo la riduzione dei coni d'ombra nell'esercizio della discrezionalità amministrativa, ma anche un diverso ruolo delle attività imprenditoriali nel favorire la crescita sociale ed economica del territorio[23]. Nel perseguimento di interessi relativi all'intera comunità, quali la tutela ambientale e della salute, le attività imprenditoriali sono chiamate ad attuare dei comportamenti rispondenti all'«utilità sociale» prevista dall'art. 41 della Cost. la cui inosservanza può determinare una «*corporate social responsability*»[24].

2.1. *I valori limite di emissione: il ruolo delle Regioni.* La regolamentazione delle acque reflue è caratterizzata da un complesso rapporto tra princìpi e regole giuridiche, in cui il criterio prevalente di sovra e sotto ordinazione nell'ambito della gerarchia delle fonti, crea una «regola composita» caratterizzata da un «ridimensionamento» delle regole da applicare ed interpretare alla fattispecie concreta[25]. Di quanto esposto è espressione l'art. 3 *quinquies* T.U. ambiente, che richiama il principio di sussidiarietà, ove recita che «le condizioni minime ed essenziali», non precludono alle Regioni e Province autonome di prevedere forme differenti di tutela ambientale, qualora lo richiedano situazioni territoriali, purché ciò non determini arbitrarie differenziazioni anche attraverso ingiustificati aggravi procedimentali[26]. In tal modo, il legislatore ha allocato le specifiche determinazioni ambientali al livello più vicino al territorio.

Una questione correlata riguarda l'osservanza dei valori limite di emissione previsti dall'art. 101, commi 1 e 2, per gli scarichi di acque reflue urbane, definiti dall'art. 74 *oo*), che nel perseguimento di obiettivi di qualità sono da sottoporre ad un preventivo trattamento secondario o equivalente secondo l'all. 5 alla parte III del T.U. ambiente[27]. In tale ambito, il legislatore devolve alla disciplina regionale la specificazione del regime a fondamento di tali attività, in considerazione dei carichi massimi sostenibili e delle migliori tecniche disponibili. Ai sensi del comma 2 dell'art. 101 alle Regioni è attribuita l'individuazione di valori limite differenti da quelli previsti dall'all. 5, parte III, al fine di adattarli alla natura delle acque urbane o industriali e dei corpi che li ricevono in acque superficiali o nel sottosuolo. Nell'alveo dell'autonomia riconosciuta alle Regioni sussistono dei limiti così come delle estensioni in ambiti specifici, a garanzia dell'ambiente. Per un verso nell'ambito della cornice dell'all. 5, parte III a garanzia dei livelli minimi di tutela, tali deroghe non possono prevedere dei valori meno restrittivi, in considerazione dei carichi ammissibili e dell'entità di acqua «necessaria per lo svolgimento di determinate attività»[28]. Per altro verso, l'art. 105, comma 5 attribuisce alla disciplina regionale gli scarichi di reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti, secondo i commi 2 e 3 e nel conseguimento di specifici obiettivi qualitativi.

---

22 V. ITALIA, *Ricorsi per inquinamento del suolo, acustico, elettromagnetico, delle acque, atmosferico*, Milano, 2013, 188; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia 26 marzo 2008, n. 167, in *www.giustizia-amministrativa.it.*

23 C. PETRINI, *Bioetica, ambiente, rischio: evidenze, problematicità, documenti istituzionali nel mondo*, Bari, 2003, 69, analizza l'evoluzione delle strategie imprenditoriali; A. CITTERIO - S. MIGLIAVACCA - E. PIZZURNO *Impresa e ambiente: un'intesa sostenibile. Strategie, strumenti ed esperienze*, Milano, 2009.

24 F. DEGL'INNOCENTI, *Rischio d'impresa e responsabilità civile: la tutela dell'ambiente tra prevenzione e riparazione dei danni*, Firenze, 2012, 118, nell'analizzare la natura dell'interesse «sociale» rileva come il perseguimento di quest'ultimo oltre a costituire un «costo» possa avere delle conseguenze positive per le attività imprenditoriali.

25 V. ITALIA, *L'interpretazione delle regole giuridiche nei sistemi normativi*, Milano, 2006, 48-49, secondo cui l'interprete non può prescindere dal rapporto concatenato tra norme appartenenti a sistemi differenti, come dei «cerchi» di una «botte»; dello stesso autore, *La forma delle leggi*, Milano, 2012, 30.

26 P. SAVARESE, *La sussidiarietà e il bene comune*, Roma, 2014, 28-29, nel distinguere la sussidiarietà orizzontale da quella verticale, definisce quest'ultima, quale «ripartizione gerarchica delle competenze da attribuire agli enti più prossimi al cittadino»; G. CANGELOSI, *Tutela dell'ambiente e territorialità dell'azione ambientale*, Milano, 2009, 149, analizza il principio di sussidiarietà, quale «direzione verso il basso» delle competenze amministrative rispetto ai princìpi di adeguatezza e differenziazione.

27 L. PRATI, *op. cit.*, 81.

28 N. GIORA, *op. cit.*, 49.

Copyright © - www.rivistadga.it

Tali competenze regionali sono espressione del percorso normativo finalizzato a garantire una più attenta funzionalizzazione dell'azione amministrativa alla tutela ambientale, orientata non solo alla prevenzione, attraverso la riduzione delle fonti di inquinamento, ma anche a favorire un uso responsabile e sostenibile della risorsa idrica, quale bene comune pubblico, in osservanza dei commi 3 e 4 dell'art. 3 *quater* del T.U. ambiente[29]. Da ciò consegue che tale sistema di deroghe consente alla pubblica amministrazione di orientare, affrontare, attutire le possibili conseguenze lesive per l'ambiente e la salute, derivanti dalle attività economiche o comunque riconducibili all'uomo[30]. In tale contesto, le scelte discrezionali svolte a differenti livelli di competenza amministrativa possono adattare al rilevante valore ambientale anche situazioni *ictu oculi* non aggressive per l'ambiente, come nel caso di specie in cui lo scarico è stato depurato secondo il d.lgs. n. 152/2006 e convogliato alla condotta sottomarina attraverso un collettore.
Nella fattispecie, dopo avere valutato i profili attinenti a livello qualitativo delle acque e le questioni riguardanti i profili igienico-sanitari, il Commissario ha dipanato le posizioni di contrasto autorizzando in deroga lo scarico dei reflui nel sottosuolo fino all'attivazione del collettore. Nonostante ciò, la ricorrente ha mantenuto l'interesse all'annullamento dei decreti di diniego, a seguito del decreto di autorizzazione «tardiva» ma non retroattiva, in quanto per la ricorrente sembrerebbe superare le ragioni che hanno indotto ai dinieghi precedenti, «senza smentirle». A tale stregua, il giudice adìto ha richiesto una relazione di fattibilità tecnica ed idoneità sanitaria ed ambientale di tale impianto depurativo al Ministero dell'ambiente e di tutela del territorio e del mare ed alla Puglia, che hanno espresso l'idoneità a garantire la buona qualità delle acque marine costiere, purché si garantisca la funzionalità nel periodo di massimo carico e l'allontanamento dell'inquinamento dalla costa.
La complessità della vicenda esposta implica l'inscindibilità della valutazione sia della pluralità di interessi coinvolti, che dei profili tecnici relativi all'analisi territoriale e dell'impatto ambientale. Ciò ha consentito di pervenire ad una scelta amministrativa fondata e proporzionata, in quanto adeguata agli obiettivi di tutela perseguiti. Nella vicenda sono state individuate ed applicate le misure amministrative più idonee, quali l'autorizzazione in deroga e la relazione di fattibilità ministeriale, in grado di realizzare l'interesse pubblico primario, ossia di preservare il contesto territoriale esistente, attutire e verificare nel tempo conseguenze pregiudizievoli derivanti dalle attività legate al trattamento delle acque reflue, con il minore sacrificio degli interessi coesistenti [31].
Al di là dell'analisi della vicenda giudiziaria, ulteriori interventi orientati ad un approccio di «*command and control*», potrebbero essere applicati, al fine di garantire non solo la repressione di comportamenti ad elevato rischio per l'ambiente, ma anche un efficace controllo delle azioni consentite [32]. Al riguardo, nell'ambito del «*clean water act*» l'EPA statunitense prevede un controllo di conformità rispetto alla predisposizione di strumenti di riduzione dell'impatto ambientali nei limiti degli *standard* ammessi[33]. Al livello interno, con la l.r. n. 19 del 11 agosto 2015, la Sicilia nel perseguimento di differenti obiettivi a tutela dell'acqua, tra cui quello espresso dall'art. 2, lett. *d*) di un'efficace trattamento delle acque reflue ha previsto lo strumento del «bilancio idrico regionale», attraverso cui valutare le componenti in ingresso ed in uscita del sistema idrico regionale[34].
3. *L'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse: il residuo interesse.* Nell'evoluzione della vicenda giudiziaria si è verificato un incidente processuale, ossia il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, che ha determinato l'estinzione del processo senza pervenire ad una pronunzia nel merito. Al riguardo, giova premettere che il processo amministrativo è definito quale «processo di parte», in quanto

[29] G. CANGELOSI, *op. cit.*, 136, analizza l'evoluzione nell'attribuzione delle competenze, da una «frammentazione» centrale degli anni '80, alla «concentrazione funzionale» ai Comuni ed alle unità sanitarie, sino allo «spostamento» alle Regioni.
[30] F. FRACCHIA, in G.P. CARTERI (a cura di), *Cambiamento climatico e sviluppo sostenibile*, Torino, 2013, 17 e ss.
[31] A. SAU, *La proporzionalità nei sistemi amministrativi complessi. Il caso del governo del territorio*, Milano, 2013, 168, analizza la proporzionalità delle decisioni amministrative in riferimento all'applicazione degli strumenti pubblici e privati.
[32] V. TRAPANESE - D. GIARDI, *Uomo ambiente e sviluppo*, Roma, 2006, 102-104.
[33] In *www.epa.gov.it.*
[34] In *G.U.R.S.* n. 34 del 21 agosto 2015.

Copyright © - www.rivistadga.it

la «disposizione del processo» è attribuita alle parti[35]. A tale stregua, l'interesse processuale, come previsto dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione deve essere personale, diretto ed attuale e quindi sussistere sia al momento della proposizione del gravame e persistere sino alla decisione giurisdizionale[36]. In tale contesto, l'improcedibilità del ricorso costituisce una fattispecie processuale disciplinata dall'art. 35, co. 1, lett. *c*), che si verifica in presenza di specifici presupposti, quali il difetto di interesse delle parti, la mancata integrazione del contraddittorio nel termine assegnato e la sopravvenienza di ragioni ostative alla prosecuzione. A livello esemplificativo, l'improcedibilità del ricorso si può verificare quando il rapporto giuridico è oggetto di una nuova regolazione, che ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento impugnato e quindi l'interesse a proseguire nel giudizio. Inoltre, l'improcedibilità del ricorso si verifica quando l'atto oggetto dell'annullamento ha consumato la sua efficacia, con sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa, in quanto alcuna *utilitas* è conseguibile dalla decisione giurisdizionale[37].
Il giudice amministrativo dichiara anche d'ufficio improcedibile il giudizio a seguito del riscontro della cessazione della materia del contendere o della sopravvenuta carenza di interesse delle parti nel proseguire nel giudizio[38]. Per un verso entrambe sono accomunate dall'origine, ossia un provvedimento amministrativo che nel rapporto dedotto di rende irrilevante l'eventuale accoglimento delle pretesa e nella disciplina dell'esito processuale dell'improcedibilità del giudizio[39]. Tuttavia le due figure si differenziano per le diverse modalità attraverso cui è soddisfatto l'interesse leso alla base del giudizio amministrativo azionato[40]. La cessazione della materia del contendere si determina soltanto quando l'azione amministrativa è in grado di soddisfare «in modo integrale» l'interesse di cui si chiede tutela nel giudizio [41]. Tale declaratoria è preclusa quando il ricorrente manifesti un residuo interesse, anche di natura morale, alla trattazione del mezzo o all'accertamento di una pretesa risarcitoria.
Al contrario, la sopravvenuta carenza di interesse consegue al verificarsi di sopravvenienze che determinano una nuova valutazione del rapporto tra la pubblica amministrazione e l'amministrato[42]. In tale situazione, pur non essendo soddisfatto in modo integrale il ricorrente, l'eventuale pronunzia di accoglimento non è più vantaggiosa e quindi l'interesse alla prosecuzione dell'azione è ridotto[43]. Come espresso dalla giurisprudenza amministrativa, la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione è riconosciuta unicamente al ricorrente, la cui carenza può conseguire a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte[44].
Al fine di evitare forme elusive, la giurisprudenza amministrativa richiede una valutazione dei presupposti

---

35 E. CASETTA, *Manuale di diritto amministrativo*, Milano, 2008, 771.
36 Cons. Stato, Sez. IV 6 agosto 2013, n. 4145, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha ribadito tale principio; T.A.R. Lazio -Roma, Sez. III 17 dicembre 2010, n. 37190, *ivi*, secondo cui l'interesse a ricorrere nel processo amministrativo presenta le caratteristiche previste dall'art. 100 c.p.c. ossia «una lesione concreta ed attuale» e l'utilità per il ricorrente derivante dall'annullamento dell'atto impugnato; in merito al principio dispositivo, Cons. di Stato, Sez. V 3 novembre 2010, n. 7168, in *Foro amm. C.D.S.*, 2010, 11 .
37 Cons. Stato, Sez. IV 29 aprile 2014, n. 2209 e T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III 17 dicembre 2010, n. 37190, in *www.giustizia-amministrativa.it*, secondo cui «ai fini dell'ammissibilità del ricorso occorre una piena corrispondenza tra l'interesse sostanziale dedotto in giudizio, lesione prospettata e provvedimento richiesto».
38 C.E. GALLO, *Manuale di giustizia amministrativa*, Torino, 2014, VII ed., 83 e ss.
39 T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II 21 marzo 2011, n. 1584, in *www.giustizia-ammnistrativa.it*; Cons. Stato, Sez. IV 14 aprile 2014, n. 1825 e 31 dicembre 2009, n. 9292, in *www.ratioiuris.it*
40 Cons. Stato, Sez. IV 6 agosto 2013, n. 4145, in *www.giustizia-amministrativa.it*, ha tracciato i criteri differenziali tra le varie forme di improcedibilità.
41 T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II 21 marzo 2011, n. 1584, in *www.giustizia-amministrativa.it*; Cons. Stato, Sez. IV 4 marzo 2011, n. 1413, *ivi*.
42 Cons. Stato, Sez. V 27 ottobre 2014, n. 5281, in *www.ratioiuris.it*, per un'ampia casistica della sopravvenuta carenza d'interesse susseguente a provvedimenti amministrativi.
43 Cons. Stato, Sez. IV 13 ottobre 2014, n. 5051 e T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II 21 marzo 2011, n. 1584, in *www.giustizia-amministrativa.it*.
44 Cons. Stato, Sez. IV 31 dicembre 2009, n. 9292, in *www.ratioiuris.it*

Copyright © - www.rivistadga.it

della sopravvenuta carenza di interessi secondo criteri rigorosi[45]. Al riguardo, l'interesse residuo del ricorrente ad ottenere una pronuncia del merito è inteso in modo ampio, comprendendo anche gli effetti conformativi e ripristinatori dell'eventuale sentenza d'accoglimento. La valutazione relativa alla persistenza dell'interesse può riguardare anche le possibili azioni esperibili, allorquando la sentenza costituisce il presupposto per l'accoglimento dei gravami contro gli atti consequenziali o per un'azione risarcitoria contro la P.A.[46].

Nella vicenda in esame, come espresso dalla ricorrente, il decreto autorizzativo del 23 dicembre 2014 ha riconosciuto che i precedenti lavori di adeguamento del 2005, non hanno garantito «il trattamento del carico di reflui conferiti dall'impianto», quindi ha autorizzato di proseguire al completamento dell'impianto. In conformità all'orientamento giurisprudenziale esposto, a giudizio del Collegio non residua alcun interesse alla definizione del ricorso in capo alla ricorrente, a seguito dell'autorizzazione in deroga e della rinuncia alla domanda di risarcimento. A tale stregua, il giudice adito ha pronunziato l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, in quanto le tesi del ricorrente sono state soddisfatte dal provvedimento autorizzativo, che ha vanificato il risultato vantaggioso derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso, fermo restando la verifica costante dell'osservanza dei parametri di legge per i reflui anche quelli derivanti dell'impianto di depurazione.

Maria Carmen Agnello

[45] Cons. Stato, Sez. IV 4 dicembre 2012, n. 6190, in *www.giustizia-amministrativa.it*.
[46] Cons. Stato, Sez. IV 14 aprile 2014, n. 1825, in *www.ratioiuris.it*.

Copyright © - www.rivistadga.it